Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1982, n. 164.

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Art. 2.

La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile.

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 3.

Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

Art. 4.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 aprile 1982.

Adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che abroga l'art. 31 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e sostituisce l'art. 30 dello stesso testo unico, imponendo, fra l'altro, per le macchine operatrici ed i carrelli il limite costruttivo di 40 km/h se montate su pneumatici e di 15 km/h se montate su cingoli;

Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con il quale è stato sostituito l'art. 32 del testo unico 15 giugno 59, n. 393, già modificato dalla legge 15 febbraio 1974, n. 38, e dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con il quale è stato sostituito l'art. 33 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, già modificato dall'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire la procedura ed i termini per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa;

Considerato che, rispetto alla normativa in atto alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le modificazioni introdotte dalla predetta legge sono contenute:

per l'art. 30, al secondo comma (velocità massima per costruzione delle macchine operatrici e dei carrelli), al terzo comma (circolazione a carico delle stesse macchine);

per l'art. 32, al secondo comma (lunghezza dei rimorchi monoassi), al terzo comma (dimensioni caravan ed autocaravan), al quarto comma (dimensioni autosnodati);

per l'art. 33, al quinto comma (pesi assi contigui), al sesto comma (pesi complessivi a pieno carico autosnodati), al settimo comma (peso complessivo dei rimorchi a due e tre assi);

Decreta:

Art. 1.

I veicoli già immatricolati in Italia alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, possono circolare nei limiti dei pesi complessivi e delle dimensioni ad essi già attribuiti ai sensi degli artcoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, salvo quanto specificato all'art. 3.

Art. 2.

I veicoli, gli autotelai ed i telai montati per rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica appartenenti a serie già omologate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e quelli per i quali, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, sia stata presentata domanda di approvazione ai sensi dell'art. 53 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonché le macchine operatrici ed i carrelli appartenenti a tipi riconosciuti ai sensi dell'art. 54 del testo unico medesimo, possono essere ancora immessi in circolazione sino al 31 dicembre 1983, salvo quanto specificato all'art. 3.

Scaduto il suddetto termine del 31 dicembre 1983, l'immissione in circolazione dei veicoli sarà subordinata all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge citata.

Fanno eccezione i rimorchi a due assi e quelli a tre assi, per i quali i pesi complessivi non potranno superare rispettivamente 220 quintali e 252 quintali a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 3.

I veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e quelli che verranno immessi in circolazione ai sensi del primo comma dell'art. 2, non rispondenti nelle dimensioni e nei pesi complessivi alle nuove norme contenute nella citata legge, nonché per le macchine operatrici e per i carrelli, al vincolo del limite costruttivo della velocità, dovranno essere adeguati secondo le scadenze di seguito indicate:

autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: 15 anni dalla data di prima immatricolazione;

rimorchi: 5 marzo 1982, data di entrata in vigore della legge. Le carte di circolazione devono essere aggiornate nel corso della revisione 1982;

macchine operatrici e carrelli: dieci anni dalla data del rilascio del certificato di circolazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, in conformità di quanto sarà stabilito con successivo decreto.

Art. 4.

Eventuali modifiche od integrazioni alle norme del presente decreto, saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Roma, addì 9 aprile 1982

Il Ministro: BALZAMO

(1965)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 aprile 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, relativamente alla cedola n. 2, di scadenza 1° novembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visto il proprio decreto n. 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, emanato in forza della cennata legge n. 119, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1981, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1982 e scadenza 1° novembre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, è pari al 9,9891 %;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 10 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 261305 del 16 ottobre 1981, meglio cennato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale, da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 10 %, relativamente alla cedola n. 2, di scadenza 1° novembre 1982.

La spesa di lire 100 miliardi derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1975)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1982.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di nuove marche di prodotti esteri; variazione di denominazione e radiazione di altre marche estere ed estere fabbricate su licenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla modifica di denominazione ed alla radiazione di altre marche di tabacchi lavorati esteri, a seguito di richiesta delle ditte fornitrici;

Ritenuto altresì che occorre provvedere alla radiazione di alcune marche estere fabbricate su licenza su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO
(Tabella *A*)

Gletscher Prise Snuff	Lit. 50.000 il kg. conv.le

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Per sigarette:

Gauloises Caporal (20 buste) .	Lit. 45.000 il kg. conv.le

Per pipa:

Borkum Riff Cherry (20 buste)	Lit. 70.000 il kg. conv.le
Amphora Scotch Whisky (20 buste)	» 65.000 » » »
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	» 60.000 » » »

SIGARI
(Tabella *C*)

Comuni:

Backgammon Coronas Especiales . .	Lit. 100.000 il kg. conv.le
Favorit	» 100.000 » » »
Indiana Panetelas	» 100.000 » » »
Nobel	» 100.000 » » »

Altri:

Diplomat	Lit. 280.000 il kg. conv.le
Davis Cup	» 240.000 » » »

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Comuni:

Dannemann Wilde Brasil	Lit. 72.000 il kg. conv.le
Dannemann con filtro	» 70.000 » » »
Agio Mini Mehari's Brasil	» 64.000 » » »
Henri Wintermans Mini Havana . .	» 52.000 » » »
Rössli Pockets	» 60.000 » » »

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Fine 120 Virginia Blend (Filter) . .	Lit. 75.000 il kg. conv.le
Barclay K.S. (Filter)	» 70.000 » » »
Barclay L.S. (Filter)	» 70.000 » » »
Cortina Super King Size (Filter) . .	» 70.000 » » »
Gladstone Mild K.S. (Filter) . . .	» 70.000 » » »
Philip Morris Super Lights (Filter Kings)	» 70.000 » » »
Philip Morris Ultra Lights (Filter Kings)	» 70.000 » » »
Roxy Dual Extra Light (Filter) . .	» 60.000 » » »

Art. 2.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E.:

Sigarette:

da « John Player Special (Filter) », in pacchetti da 20 pezzi a « John Player Special International (Filter) ».

Trinciati per pipa:

da « Murray's Erinmore Flake » a « Erinmore Flake Murray's »;

da « Erinmore Mixture » a « Erinmore Mixture Murray's ».

Sigaretti:

da « Dannemann Sumatra Menor Lonja » a « Dannemann Sumatra Lonja » - da « Dannemann Brasil Pierrot Lonja » a « Dannemann Brasil Lonja » - da « Sumatra Dannemann Menor Speciale » a « Sumatra Dannemann Speciale ».

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. ed estere fabbricate su licenza sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

MARCHE ESTERE DI PROVENIENZA C.E.E.

Trinciati per pipa:

Castello, Clan Whisky, Gold Block, St. Bruno Rough Cut Ready Rubbed.

Sigari:

Villiger Export, Elbaco Diplom 464, Elbaco Montosa.

Sigaretti:

Clubmaster Sumatra n. 241, Petite Fleur.

Sigarette:

Ducal K.S. Filter, John Player King Size Extra Mild, John Player Special Mild King Size (Filter), Player's Navy Cut (Medium), United Filter Virginia.

MARCHE ESTERE FABBRICATE SU LICENZA

Sigarette:

Lark Filter, L&M Filters.

La vendita dei prodotti suindicati continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1982
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 39

(1974)

DECRETO 16 aprile 1982.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1981, n. 14/1510, con il quale è stata determinata la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1980 e, in attuazione del disposto di cui al settimo comma del suddetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954, sono stati rivalutati, agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1980-81, gli importi previsti nei commi quinto e sesto del medesimo art. 1;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale nell'anno 1981 riferito alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, è pari a lire 887.590.141.501;

Ritenuto che pertanto per l'entrata d'aggio dell'anno 1981 si è verificato un aumento di L. 625.071.909.908 rispetto all'entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1981 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari a 238,106 (duecentotrentotto e centosei).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

(1973)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1936, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1982, recante modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, già modificata dal decreto ministeriale 30 marzo 1982 citato nelle premesse, è così ulteriormente modificata:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da « residenti » a « non residenti »:

se in via posticipata:

1) per una quota non inferiore al 90% del totale entro 60 giorni dalla data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi e per l'eventuale saldo, entro due anni dalla predetta data;

2) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi purché assistiti da finanziamento bancario in valuta di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa

all'estero e per una quota non inferiore all'80% del valore del credito, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 1);

se in via anticipata:

entro i trecentosessanta giorni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi.

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da « non residenti » a « residenti », salvo quanto disposto alla successiva lettera *c*) in materia di attività di intermediazione, non prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito e comunque:

se in via posticipata: entro i trecentosessanta giorni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata: entro i centoventi giorni che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e per una quota non superiore al 10% del totale, anche entro i trecentosessanta giorni che precedono la predetta data.

Art. 3.

L'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

Art. 26 - *Conti di attesa ordinari.* — I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore di residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari, quando prescritta.

Entro il quindicesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinché essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

Entro il predetto termine, ove l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio delle autorizzazioni eventualmente prescritte per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, è consentito alle banche di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto, all'accreditamento della valuta, ove ne ricorrano gli altri presupposti, nei conti valutari di cui al successivo art. 27 anche prima del rilascio del provvedimento a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento dell'autorizzazione.

La predetta facilitazione non deve intendersi accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero.

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in un conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 852.

Art. 4.

Le valute estere accreditate nei conti di attesa ordinari aperti alla data di pubblicazione del presente decreto da oltre dieci giorni potranno essere girate entro i sette giorni successivi e comunque non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla data di accredito in conti valutari, osservate se del caso le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, per gli utilizzi indicati nell'articolo 27 dello stesso decreto 12 marzo 1981.

Art. 5.

E' abrogato il decreto ministeriale 30 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1982, concernente modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 aprile 1982

Il Ministro: CAPRIA

(1993)

DECRETO 18 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 23 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro sette giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per:

a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43;

b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo art. 24 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Entro il settimo giorno successivo a quello di accreditamento:

le valute di cui alla lettera *a*) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse, per conversione in altra valuta utilizzabile quest'ultima per operazioni ammesse, esclusa la ulteriore conversione in altra valuta o la negoziazione contro lire;

le valute di cui alla lettera *b*) possono essere utilizzate per pagamenti consentiti;

le valute di cui alla lettera *c*) possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare pagamenti in relazione alle specifiche operazioni che ne hanno determinato l'acquisto contro lire ».

Art. 3.

Le valute estere accreditate nei conti valutari di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, in essere alla data di pubblicazione del presente decreto da oltre cinque giorni, potranno essere utilizzate in conformità a quanto stabilito nello stesso art. 27 entro i cinque giorni successivi e comunque non oltre il termine massimo di quindici giorni dalla data di accredito.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1994)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 marzo 1982.

Costituzione della commissione per la ricerca sanitaria e biomedica finalizzata.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1981 con il quale vengono indicate le attribuzioni delegate al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che il piano sanitario nazionale 1981-83 in corso di approvazione, all'art. 51, ha individuato la ragione d'essere delle azioni previste dalla legge n. 833/78 nel campo della ricerca sanitaria finalizzata nei seguenti motivi:

a) il ritardo dell'Italia nel settore della ricerca biomedica, epidemiologica e sanitaria rispetto ad altri Paesi dell'Europa ed il rischio di una divaricazione pregiudizievole non solo in termini scientifici, ma anche in termini di ricaduta economica, tecnologica, e sociale dei prodotti della ricerca;

b) la attuale mancanza di coordinamento tra le iniziative di ricerca in atto, con frammentazione delle risorse destinate al settore e scarso ritorno di risultati utili al Servizio sanitario nazionale;

c) l'insufficiente impegno finanziario destinato alla ricerca sanitaria finalizzata, che rende antieconomici anche i modesti impieghi attuali;

d) il livello ancora non soddisfacente della ricerca sulle cause ambientali e sociali delle patologie e sui fattori e meccanismi di rischio, cui corrisponde l'attuale organizzazione dei servizi finalizzata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni sanitari reali emergenti;

e) la consapevolezza dello stretto rapporto di dipendenza tra gli indirizzi della ricerca in un dato momento e le applicazioni pratiche nelle attività di servizio nei momenti successivi;

Considerato, inoltre, che lo stesso piano sanitario nazionale ha identificato all'art. 52 i seguenti obiettivi specifici da raggiungere nel triennio:

a) offrire ai soggetti istituzionali che con i loro finanziamenti influenzano le attività di ricerca, nonché alle istituzioni e ai singoli che svolgono attività di ricerca, un riferimento univoco sui problemi emergenti ritenuti di rilevante importanza per il Servizio sanitario nazionale, e per conseguenza, una indicazione precisa sui temi di ricerca da privilegiare;

b) incrementare le ricerche nei settori di prioritario interesse per il Servizio sanitario nazionale o nei settori maggiormente negletti dalla « ricerca spontanea » non coordinata, attraverso il finanziamento diretto o il sinergismo di finanziamenti coordinati, in concorso con gli altri soggetti che si occupano istituzionalmente di ricerca biomedica, epidemiologica e sanitaria, non omettendo di valorizzare la nascente ricerca sanitaria applicata di scienze sociali, economiche ed amministrative;

c) realizzare il « trasferimento » delle acquisizioni delle ricerche in concrete attività operative;

d) accrescere il grado di conoscenza delle cause e dei fattori di rischio rispetto ai quali finalizzare gli interventi per scopi di prevenzione;

Considerate e fatte proprie le esplicite indicazioni in merito all'art. 53 del piano sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione per la ricerca sanitaria e biomedica finalizzata (CRBS), allo scopo di promuovere il coordinamento delle iniziative dei soggetti istituzionali che si occupano di ricerca sanitaria e biomedica finalizzata.

Art. 2.

Gli scopi generali cui dovrà ispirarsi l'opera della commissione di cui all'art. 1 sono:

a) coinvolgere le strutture del Servizio sanitario nazionale nella ricerca sanitaria finalizzata e favorire il coordinamento interdisciplinare tra istituzioni di ricerca e strutture del Servizio sanitario nazionale. In particolare, potenziare l'attività dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, come momento di presenza diretta dell'amministrazione sanitaria nel campo della ricerca, a disciplinare rigorosamente e in maniera finalizzata la attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

b) effettuare il trasferimento dei risultati delle ricerche, mediante adeguate iniziative di divulgazione dei risultati stessi, di promozione di attività conseguenti, di codificazione normativa delle indicazioni emerse, di standardizzazione delle metodiche sperimentali usate, di adozione di azioni programmatiche *ad hoc* nel piano sanitario;

c) elaborare sistematici rapporti sullo stato di ricerca sanitaria finalizzata in Italia, da allegare alla relazione sullo stato generale di salute del Paese e ai piani sanitari;

d) costituire archivi centralizzati ad accesso plurimo degli istituti di ricerca, dei ricercatori, delle ricerche in corso e delle ricerche effettuate, nonché il collegamento in rete del Servizio informativo sanitario alla rete degli elaborati scientifici, nell'ambito delle iniziative del C.N.R. e di altre iniziative anche di carattere internazionale;

e) aprire e potenziare i canali di interscambio con le istituzioni scientifiche di ricerca estere.

Art. 3.

A tal fine, alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

elaborare un piano organico triennale di intervento nel settore della ricerca scientifica biomedica e sanitaria finalizzato agli obiettivi generali e ai progetti-obiettivo del piano sanitario nazionale;

coordinare attraverso tale piano gli intendimenti delle regioni in tema di ricerca biomedica finalizzata nonché quelli della commissione di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80, onde evitare duplicazione di ricerche analoghe e dispersione degli sforzi;

assicurare la piena utilizzazione, ai fini del SSN del potenziale degli enti pubblici di ricerca, ai sensi del disposto dell'art. 40 della legge n. 833/78;

fornire alle regioni una consulenza qualificata per l'adozione di metodologie omogenee per gli interventi in tema di ricerca finalizzata;

fornire alle regioni informazioni relative ai programmi di ricerca biomedica finanziati in sede nazionale dal Ministero della pubblica istruzione, dal C.N.R. e da altri enti pubblici e privati;

fornire all'anagrafe delle ricerche, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, le dovute informazioni in merito ai programmi e ai ricercatori finanziati con il F.S.N.;

valutare i risultati conseguiti, nel campo della ricerca sanitaria finalizzata, attraverso i finanziamenti del F.S.N.;

operare come organo di collegamento tra l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il C.N.R., e il Ministero della pubblica istruzione, e di questi con gli IRCCS e con le regioni, ai fini della ricerca sanitaria e biomedica finalizzata;

assicurare il raccordo con le iniziative della Comunità europea nel settore della ricerca sanitaria e biomedica finalizzata;

riferire, su quanto sopra, al Consiglio sanitario nazionale;

esprimere parere su materie di sua competenza che vengano ad essere riferite dal Consiglio, dal Governo, da singole regioni, o degli enti di ricerca.

Art. 4.

La commissione per la ricerca biomedica e sanitaria finalizzata è così composta:

1) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede;

2) Il Ministro della sanità, o un suo delegato;

3) Il Ministro della pubblica istruzione, o un suo delegato;

4) Il direttore generale dei servizi di medicina sociale;

5) Il dirigente generale dell'ufficio centrale programmazione sanitaria;

6) Il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

7) Il direttore dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

8) Il presidente del comitato biologia e medicina del C.N.R.;

9) Il presidente del comitato consultivo per la medicina del Consiglio nazionale universitario;

10) Il presidente del centro studi del Ministero della sanità;

11) Tre esperti, designati rispettivamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro della sanità e dal Ministro della pubblica istruzione;

12) Un esperto designato dalla commissione prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

13) Tre esperti delle regioni, nominati dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio sanitario nazionale.

Art. 5.

Gli esperti di cui ai punti 11), 12) e 13) dell'art. 4 restano in carica per tre anni.

Art. 6.

Il Ministro della sanità designa il vice presidente esecutivo della commissione tra gli esperti di cui al punto 11 dell'art. 4.

Art. 7.

La commissione ha sede presso l'ufficio del Ministro per il riordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dall'Istituto superiore di sanità. Al funzionamento della commissione stessa si provvede con apposito stanziamento sui fondi previsti dal piano sanitario nazionale per la ricerca sanitaria finalizzata, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,5% del capitolo.

Il fondo relativo è gestito dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

Gli obiettivi prioritari di ricerca biomedica e sanitaria finalizzati che la commissione dovrà considerare, in relazione al primo piano sanitario nazionale, dovranno essere primariamente orientati alla ricerca epidemiologica, all'informatica sanitaria, alla economia sanitaria, alle tecnologie biomediche e sanitarie.

In particolare, tali obiettivi dovranno includere i fini sottoelencati:

valutazione dei metodi correnti per assicurare la qualità delle prestazioni;

sviluppo di metodi migliori o alternativi per assicurare la qualità delle prestazioni;

valutazione dell'efficienza degli interventi farmacologici e clinici correnti;

sviluppo di standards per la qualità delle prestazioni;

miglioramento delle tecnologie di pianificazione sanitaria;

miglioramento dei metodi per determinare e prevedere la domanda;

struttura dell'impiego, composizione e comportamento degli operatori nel sistema sanitario;

sistema sanitario nelle aree carenti e distribuzione delle prestazioni;

monitoraggio della potenzialità ed efficienza dell'innovazione tecnologica, al fine dell'innalzamento della qualità e della migliore distribuzione della prestazione del SSN.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
TESINI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(1966)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficial » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 767/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 768/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 769/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 770/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 771/82 della commissione, del 30 marzo 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia di fazzoletti (categoria 89) originari della Malaysia.

Regolamento (CEE) n. 772/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 773/82 della commissione, del 1° aprile 1982, relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 774/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 775/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 88 *del* 2 *aprile* 1982.

(84/C)

Regolamento (CEE) n. 776/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 777/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 90/82 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 778/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 779/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 780/82 della commissione, del 1° aprile 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 781/82 della commissione, del 1° aprile 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 782/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 783/82 della commissione, del 1° aprile 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 414/82.

Regolamento (CEE) n. 784/82 della commissione, del 1° aprile 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 785/82 della commissione, del 31 marzo 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili (categoria 13), originari di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 786/82 della commissione, del 31 marzo 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia di taluni prodotti tessili (categoria 12), originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 787/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 788/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 89 *del* 3 *aprile* 1982.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia.

Pubblicato nel n. L 90 *del* 3 *aprile* 1982.

(86/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Milano.

Con decreto 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981-9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, con sede legale in Firenze, unità operative in Puglia, è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario in integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, con sede legale in Firenze, unità operative in Puglia, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Space Sound System, con sede in Osimo (Ancona), frazione Casenuove, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 in favore dei lavatori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti, con sede e stabilimento a Ceriano Laghetto (Milano), stabilimento Gianetti Osi di Torino, deposito di Saronno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vagnone e Boeri, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è prolungata all'8 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricola molisana di Monteverde di Boiano (Chieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Vignatelli, con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vignatelli plastici, con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem di Roma, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFE - Serrature auto ferroviarie edili di Grugliasco (Torino), è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamtento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interassati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende addette ai lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata a trentasei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saifecs, con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Lupatoto (Verona), è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saifecs, con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Lupatoto (Varese), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama, con sede in Trestina di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama, con sede in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama, con sede in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sneg - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in liquidazione, con sede in Napoli, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sneg - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in liquidazione, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interesati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ideal Clima S.p.a. di Milano e stabilimento in Brescia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1950)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società «Olimpic» S.p.a. di Arzano (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta «Sarner Ski» S.p.a. di Sarentino (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta «Sarner Ski» S.p.a. di Sarentino (Bolzano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intima uomo-donna Bitonto (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intima uomo-donna Bitonto (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore gomma operanti nel comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ferriera Sarda, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta «Roy Ski» di Mori (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

(1951)

Scioglimento della società cooperativa mista «Alba Fucense» Soc. coop. a r.l., in Massa d'Albe, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1982 la società cooperativa mista «Alba Fucense» Soc. a r.l., in Massa d'Albe (L'Aquila), costituita per rogito dott. Giovanni Stornelli il 12 febbraio 1963, n. 43816, reg. soc. n. 626, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ugo Tempesta.

(1922)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Latina Verde», in Roma.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982, la dott.ssa Simonetta Dupuis è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Latina Verde», in Roma, in sostituzione del dott. Marco Vinci, dimissionario.

(1923)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il C.I.P.I. ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Aermacchi S.p.a. di Varese che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 6.849,9 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 22.883 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino all'importo massimo di 25.769,3 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il C.I.P.I. ha approvato il progetto per la costruzione del nuovo stabilimento presentato dalla Ototrasm S.p.a. di Bari che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 8.412 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 16.822 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato un contributo in conto capitale nella misura di 9.199 milioni di lire (art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno).

Con deliberazioni adottate nelle sedute del 23 dicembre 1981 e 18 febbraio 1982, il C.I.P.I., fermo restando l'ammontare dell'agevolazione concessa alla S.p.a. Benetton con delibera del 10 settembre 1980 (contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 7.951 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77), ha approvato la ripartizione dell'agevolazione stessa tra le seguenti società:

Benetton lana S.p.a.	4.321,9
Benetton jean's S.p.a.	169,3
Benetton cotone S.p.a.	409,3
Benetton S.p.a. .	3.050,5

(1935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di clinica chirurgica veterinaria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1952)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 17 ottobre 1981, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Torino è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta Università, il legato disposto in suo favore dalla sig.ra M. Gabriella Bernasconi, consistente in due unità immobiliari site in Torino nella via Assarotti n. 17, con l'onere di istituire due borse di studio presso la facoltà di medicina veterinaria.

(1823)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 13 febbraio 1982, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Rapisarda affinché venga istituito un premio annuale, intestato al prof. Carmelo Pero, da conferirsi ad un laureato che abbia discusso la migliore tesi dell'anno in chimica psichiatrica.

(1824)

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 9 febbraio 1982 il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Udine è stato autorizzato ad accettare, in nome di detta università, la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Grazia Bertoli, consistente in L. 2.000.000 da destinarsi all'assegnazione di un premio di studio ad uno studente meritevole della facoltà di ingegneria per l'anno accademico 1980-81.

(1825)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 2 febbraio 1982 il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta Università, la donazione di L. 5.000.000 disposta in suo favore dal sig. Angelo Casella affinché venga istituita una borsa di studio annuale da conferirsi ad uno studente di disagiate condizioni economiche che abbia conseguito la laurea in giurisprudenza con la migliore tesi in sociologia giuridica o in diritto penitenziario.

(1826)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 5 gennaio 1982 il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Messina è autorizzato ad accettare, in nome di detta Università, la donazione, disposta in suo favore dal prof. Pino Balotta, consistente in titoli C.C.T. del valore nominale di L. 30.000.000 perché vengano istituite borse di studio annuali da assegnarsi agli autori delle migliori tesi di laurea in discipline zootecniche.

(1827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Plastica flegrea, in Pozzuoli

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.228.137, dovuto dalla S.r.l. Plastica flegrea, in Pozzuoli (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile p.v. con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1746)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Holiday confezioni, di Antonio Bellavista, in Savignano sul Rubicone.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.905.000, dovuto dalla ditta Holiday confezioni, in Savignano sul Rubicone (Forlì), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni, ed a condizione che venga immediatamente versata la soprattassa di L. 8.459.000. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di giocattolo pirico

Con decreto 27 marzo 1982, n. 10.00149/XV.I.1., il giocattolo pirico denominato « Pirato » che il sig. Viviano Vincenzo intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificato nella V categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(1822)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Coopers & Lybrand S.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 aprile 1982, ha confermato l'autorizzazione all'esercizio della attività di revisione alla società « Coopers & Lybrand S.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C. », in Milano.

(1887)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 199 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale del 22 aprile 1981, n. 6248/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, a pag. 108, al n. d'ordine 37, relativo alla specialità medicinale « Upase », dove si legge « *22058* » si deve, invece, leggere « *22080* ».

(1854)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria.

Con provvedimento 30 marzo 1982 del governatore della Banca d'Italia la dott.ssa Laura Ferrante, nata a Palermo il 4 maggio 1950, è stata nominata componente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre (Palermo), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme vigenti, in sostituzione del dottor Francesco D'Alia, deceduto.

(1866)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, riguardante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », nel contingente che si riferisce al secondo elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pag. 18, trentacinquesimo rigo della quarta colonna, in luogo di: « Cecconi dott. *Dino* », leggasi: « Cecconi dott. *Nino* ».

(1956)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 65, IN SESTO S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale « Città di Sesto S. Giovanni ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale « Città di Sesto S. Giovanni ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(277/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN PONTE S. PIETRO

Concorso a due posti di medico aggiunto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico aggiunto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Ponte S. Pietro (Bergamo).

(276/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oncologia clinica « F »;

un posto di aiuto del servizio di anatomia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(275/S)

OSPEDALI « M. ASCOLI E S. TOMASELLI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(274/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 99/*bis* del 10 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Unità socio-sanitaria locale n. 9: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale presso la sede ex Saub di Saronno e ad un posto di puericultrice presso il presidio ospedaliero. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico presso il presidio ospedaliero.

Associazione dei comuni del Lecchese - Unità socio-sanitaria locale n. 16, in Lecco: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia e un posto di infermiere professionale.

Comune di Montemurlo - Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-collaboratore.

Istituto « Giannina Gaslini » - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli e prova d'arte specializzata, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica della squadra meccanici.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821060)